



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 650/15/CONS

**VERIFICA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 5 E 43 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N.177 IN MERITO ALLA
CONCENTRAZIONE REALIZZATA ATTRAVERSO LA FUSIONE DELLE
SOCIETÀ COOP ADRIATICA SOC. COOP. A R.L., COOP ESTENSE SOC.
COOP. E COOP CONSUMATORI NORDEST SOC. COOP. NELLA SOCIETÀ
DI NUOVA COSTITUZIONE COOP ALLEANZA 3.0 SOC. COOP.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 1 dicembre 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 27 febbraio 2014 n. 15, recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*”;

VISTA la delibera n. 658/15/CONS, del 1 dicembre 2015, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l’anno 2014*”;

VISTA la nota pervenuta in data 30 ottobre 2015 (prot. n. 74475), con cui le società Coop Adriatica Soc. Coop. a R.L., Coop Estense Soc. Coop. e Coop Consumatori Nordest Soc. Coop. hanno comunicato all’Autorità la volontà di procedere alla fusione in un nuovo soggetto giuridico che assumerà la denominazione Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop.;

RILEVATO che le società Coop Estense Soc. Coop. e Coop Consumatori Nordest Soc. Coop. operano nel Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) tramite le società Teleinformazione Modenese S.r.l. e Comunicare S.p.A., rispettivamente controllate dalle predette società cooperative;

CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità, in occasione di operazioni di concentrazione o intese che intervengano tra soggetti operanti nel SIC in ambito locale, verifica il rispetto dei limiti enunciati dai commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 43 e dall’art. 5 comma 1 *lett. d)* del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);

2. la società Teleinformazione Modenese S.r.l., controllata al 100% dalla società Coop Estense Soc. Coop., risulta essere:

- società a responsabilità limitata con sede in Viale Virgilio 54/M, Modena, P.I. 00651840365;
- operante nel SIC e iscritta al ROC con il numero 17556 in qualità di operatore di rete e fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale;
- titolare di n. 6 autorizzazioni per l’attività di fornitore di servizi media audiovisivi lineari in ambito locale nel bacino territoriale della regione Emilia Romagna per i seguenti marchi:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- TRC (TRC Telemodena);
- TRC 2 (TRC 2 Sport);
- TRC 3 (TRC3 Cultura);
- VMT;
- VMT 2;
- TRC BO (VMT3);

3. la società Comunicare S.p.A., attualmente controllata al 47% dalla società Coop Consumatori Nordest Soc. Coop, risulta essere:

- società per azioni con sede in Via Fratelli Cervi, n. 75/5, Reggio nell'Emilia, P.I. 00279530356;
- operante nel SIC e iscritta al ROC con il numero 9523 in qualità di operatore di rete e fornitore di servizi media audiovisivi in ambito locale;
- titolare di n. 6 autorizzazioni per l'attività di fornitore di servizi media audiovisivi lineari in tecnica digitale terrestre in ambito locale nel bacino territoriale delle regioni Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Umbria e Piemonte per i seguenti marchi:
 - Telereggio;
 - Telereggio + 1;
 - RECS (Reggio Emilia Cultura e Sapere);
 - You Tivù;
 - TRR (Telereggio Regione);
 - Telereggio Sport;

4. l'operazione in esame è stata avviata in data 3 ottobre 2015, a seguito della deliberazione, nell'ambito delle rispettive assemblee dei soci delle società Coop Adriatica Soc. Coop. a R.L., Coop Estense Soc. Coop. e Coop Consumatori Nordest Soc. Coop., di procedere ad una concentrazione mediante fusione alla pari in un nuovo soggetto giuridico che assumerà la denominazione Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. L'atto di fusione verrà stipulato in data successiva al giorno 3 dicembre 2015 e avrà effetti a decorrere dal 1 gennaio 2016;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

5. con riferimento ai limiti relativi al numero di autorizzazioni per programmi televisivi su frequenze terrestri in ambito locale, l'operazione in oggetto non comporta il superamento del limite del 20% del totale delle autorizzazioni rilasciate in capo a uno stesso fornitore di contenuti come previsto dall'articolo 5 comma 1, *lett. d)* del Testo unico;

6. in merito alle valutazioni sul rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui ai commi 9 e 10 si rileva che, per l'anno 2014, la società Teleinformazione Modenese S.r.l. ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC pari al *omissis* del SIC, come quantificato dalla delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015 (17.137 milioni di euro); la società Comunicare S.p.A. ha conseguito ricavi rilevanti ai fini SIC corrispondenti allo *omissis* del SIC. Pertanto, l'operazione di concentrazione non risulta idonea a far sì che la nuova società Coop Alleanza 3.0 Soc. Coop. consegua, anche attraverso società controllate o collegate, ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC;

7. con riferimento alla verifica di cui all'articolo 43, comma 11, è emerso che le società partecipanti non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche superiori al 40% dei ricavi complessivi in quel settore;

8. ai fini delle verifiche di cui all'art. 43, comma 12, il divieto di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di costituire nuove imprese editrici di giornali quotidiani è rivolto esclusivamente a soggetti che esercitino attività televisiva in ambito nazionale e quindi non rilevante ai fini dell'istruttoria in oggetto;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Nicita, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 1 dicembre 2015

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Nicita

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*

Antonio Perrucci